

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1531

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, CIRO ALFANO, BUONTEMPO, CARDIELLO, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, COLA, COLLAVINI, GIULIO CONTI, DI TEODORO, FASANO, FOTI, GALLO, GALVAGNO, GAMBA, GIUDICE, GRIMALDI, IANNUCILLI, LAMORTE, LANDI DI CHIAVENNA, LAZZARI, LEO, LISI, MAZZOCCHI, MEROI, MESSA, MIGLIORI, MILANESE, MILIOTO, MISURACA, ANGELA NAPOLI, PAOLONE, PATRIA, PERROTTA, PEZZELLA, PITTELLI, RAMPONI, RANIELI, PAOLO RUSSO, SANTORI, SANZA, SERENA, STRANO, TAGLIALATELA, TARANTINO, TARDITI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA

Disposizioni in materia di trattamento giuridico-economico
dei magistrati onorari di tribunale

Presentata il 4 settembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone un duplice scopo. In primo luogo non disperdere la professionalità acquisita dai magistrati onorari di tribunale e quindi potersi definitivamente assicurare l'apporto di questi operatori validi e sperimentati per i quali il Consiglio superiore della magistratura ha derogato ripetutamente alla prassi di non rinnovare la loro conferma per più di due trienni, stante la loro documentata indispensabilità confermata altresì dalle attestazioni in loro favore rilasciate dai vari

consiglieri pretori dirigenti che ne hanno, nel corso della loro pluridecennale carriera verificato l'utilità, la preparazione giuridica, lo spirito di sacrificio e la serietà nello svolgimento del loro delicato compito e ne hanno consentito il continuo rinnovo dell'incarico da parte del Consiglio superiore della magistratura.

Altro obiettivo che la presente proposta di legge si prefigge è quello di riconoscere ai magistrati onorari in oggetto, dopo tanti anni durante i quali essi hanno sacrificato ogni loro ambizione e possibilità di altri

sviluppi di carriera per dedicarsi anima e corpo alle funzioni giudiziarie, si ripete svolte a tempo pieno, essendo stati nel corso di questo decennio inseriti regolarmente nelle tabelle di organico in aggiunta ma con un ruolo parificato e spesso più gravoso rispetto ai magistrati togati, un minimo ma permanente ristoro economico. Va evidenziato a tale riguardo che la proposta di legge introduce non una forma di reclutamento di magistrati in assenza di regolare concorso, in quanto essa non prevede un ingresso vero e proprio in magistratura, ma solamente la trasformazione temporale del loro incarico da tempo determinato ad indeterminato, con l'attribuzione dello stipendio minimo che è previsto per gli uditori giudiziari al momento del conferimento delle funzioni giudiziarie. Ciò non comporterebbe peraltro nessun problema dal punto di vista della copertura finanziaria, interessando il provvedimento, come abbiamo appena detto, un numero irrilevante di persone che non hanno svolto alcun'altra professione durante il decennio di magistratura onoraria. Tale dignitosa sistemazione ap-

pare un giusto riconoscimento per tali operatori per un decennio speso quasi gratuitamente al servizio dello Stato. L'attività di questi pochi magistrati onorari è apparsa e continua ad apparire indispensabile soprattutto al fine di assicurare la funzionalità di molti settori della giustizia ed in tanti casi essi hanno, come già accennato, svolto un ruolo rilevante anche dal punto di vista della produttività, e proprio per tali motivi la presente proposta di legge viene riferita a pochissimi di essi che sono stati confermati per un decennio nel loro incarico.

Ritenuto infine che la recente riforma del giudice unico prevede che i giudici onorari di tribunale possano essere confermati per un solo triennio la proposta di legge di cui si discute può essere definita come una forma di « sanatoria » per pochi magistrati onorari sopravvissuti a due grandi riforme, come l'abolizione delle preture mandamentali ed appunto la riforma del giudice unico, altrimenti irrimediabilmente esclusi dall'ordinamento giudiziario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I magistrati onorari di tribunale, già addetti quali vice pretori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano l'incarico a tempo indeterminato, comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età a condizione che:

a) abbiano esercitato le funzioni giudiziarie per almeno dieci anni;

b) non esercitino, né abbiano mai esercitato durante l'incarico, la professione forense o altra attività retribuita;

c) siano in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso dall'esterno nei ruoli della magistratura e non abbiano superato il cinquantesimo anno di età.

ART. 2.

1. I magistrati onorari di cui all'articolo 1 conservano il proprio incarico a tempo indeterminato presso la sede di servizio del tribunale e fino al sessantacinquesimo anno di età; il Consiglio superiore della magistratura può sempre revocare l'incarico con provvedimento motivato.

ART. 3.

1. Ai magistrati onorari di cui all'articolo 1 è corrisposto lo stipendio spettante agli uditori giudiziari con funzioni, con tutte le indennità previste a favore del personale dell'amministrazione giudiziaria.

ART. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico

degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

2. L'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge avviene a mezzo di attestazione rilasciata dal presidente del tribunale o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente che dirige la sezione, presso cui i magistrati onorari di cui all'articolo 1 prestano servizio, con l'indicazione degli affari trattati e delle udienze tenute durante i dieci anni di attività.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014350